

Tribunale di Torino - Fallimento n. 72/2021

REGOLAMENTO PER L'ASPORTO DEI BENI

NORME CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LO SMONTAGGIO E L'ASPORTO DEI BENI.

Premesso che il FALLIMENTO Parte Venditrice ha interesse a che le operazioni di smontaggio e asportazione dei beni vengano effettuate nel rispetto delle sotto indicate condizioni al tal fine di garantire una rapida liberazione dei locali nonché l'esecuzione dei lavori a norma di legge e nel rispetto delle regole di prudenza e diligenza, le parti convengono che:

- il responsabile, anche nei confronti dei terzi, della disciplina e dell'organizzazione dei lavori di smontaggio e asporto dei beni è esclusivamente la parte Acquirente che dovrà osservare le prescrizioni che seguono.
- il traffico degli uomini e dei mezzi di trasporto dovrà essere razionalmente adeguato alle operazioni da eseguire.
- Per procedere allo smontaggio e all'asportazione dei beni Parte Acquirente o le imprese eventualmente incaricate di effettuare tale attività dovranno avvalersi di dipendenti regolarmente assunti. Responsabile per la sicurezza del lavoro ai sensi della normativa antinfortunistica è la persona all'uopo nominata dalla ditta acquirente in base alla vigente legislazione.
- I soggetti addetti all'attività di smontaggio e di asportazione dei beni nonché al ripristino dei locali a seguito dell'asportazione devono essere dipendenti di Parte Acquirente in regola secondo la normativa vigente o, comunque, dipendenti regolarmente assunti dall'impresa eventualmente incaricata da Parte Acquirente di effettuare l'attività di smontaggio e di asportazione dei beni nonché di ripristino dei locali, ovvero dei sub acquirenti certificati come da verbale di ammissione in possesso.
- L'attività di smontaggio e asportazione dei beni nonché di ripristino dei locali dovrà essere svolta da lavoratori aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti, mediante l'utilizzo di mezzi, materiali e impianti messi a disposizione da Parte Acquirente o da impresa da quest'ultima incaricata e in regola con la normativa antinfortunistica. Non potranno essere introdotti nei locali cespiti diversi da quelli strettamente necessari allo smontaggio ed all'asporto dei beni oggetto della vendita nonché al ripristino dei locali.
- Per l'espletamento dell'attività di smontaggio e asportazione dei beni nonché di ripristino dei locali, l'utilizzo da parte dei dipendenti di Parte Acquirente o dell'impresa da quest'ultima eventualmente incaricata, di mezzi strumenti impianti (ivi compreso quelli elettrico, idraulico, a gas) presenti eventualmente nei locali dovrà previamente essere comunicata al curatore fallimentare ed utilizzata per lo stretto necessario. Potranno essere utilizzate eventuali attrezzature facenti parte dei beni ceduti solo ed in quanto in regola con le normative antinfortunistiche.

- Parte Acquirente dichiara di avere effettuato un sopralluogo nei locali in cui deve essere svolta l'attività, e di non avere individuato elementi di rischio o di pericolosità per l'incolumità dei dipendenti addetti allo smontaggio e all'asportazione dei beni.
- E' vietata a Parte Acquirente qualsiasi attività produttiva o commerciale nei locali in cui sono ubicati i beni.
- In eventuali situazioni di pericolo che possono rivelarsi durante il corso dei lavori, Parte Acquirente e le imprese da questa eventualmente incaricate (o i relativi responsabili) devono adoperarsi nei limiti delle loro possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze e pericoli. In qualunque caso Parte Venditrice dovrà essere sollevata e manlevata da ogni responsabilità.
- L'eventuale montaggio e smontaggio delle opere provvisorie necessarie per l'asporto dei beni devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di un responsabile preposto, nominato da Parte Acquirente o dalle imprese da questa eventualmente incaricate che conosca tutte le norme antinfortunistiche e di prevenzione ed igiene sul lavoro. I lavori di smontaggio dei beni da asportare e delle loro eventuali strutture devono procedere con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera tale da non pregiudicare la struttura dell'immobile o di collegamento dei fabbricati e di quelle eventuali adiacenti e in modo tale da garantire la restituzione dei locali in buono stato, in ordine e puliti.
- Parte Acquirente e le imprese da questa eventualmente incaricate sono tenuti a farsi carico di tutte le autorizzazioni amministrative eventualmente occorrenti per procedere all'attività di smontaggio ed asportazione dei beni nonché di ripristino dei locali.
- Eventuali danni arrecati a terzi, ai locali, a cose e/o subiti dai dipendenti di Parte Acquirente o quelli di imprese da quest'ultima incaricate nell'attività di smontaggio e esportazione saranno a carico di Parte Acquirente.
- Le operazioni di carico e scarico di macchine, mezzi di lavoro ecc., devono avvenire con l'impiego di personale esperto, sia per le disposizioni direttive, che per l'esecuzione, anche con riferimento all'imbragamento e ai problemi relativi.
- Non possono essere asportati dai locali strutture o beni che non facciano parte dei beni oggetto della vendita.
- Dove ci sono pericoli devono essere apposte segnalazioni con opportune strisce colorate a norma di legge, per evidenziare il pericolo sia nel corso dei lavori che negli intervalli che, infine, a lavoro ultimato nella giornata.
- Al termine dell'attività di asportazione Parte Acquirente a sua cura e spese dovrà garantire la riconsegna dei locali in ordine e puliti.

Data

Firma

NB: da apporre data e firma in ogni pagina